

Al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bari
Prof. Paolo Livrea e p.c.,

Al Presidente FNOMCeO
Dott. Amedeo Bianco

Al Presidente Conferenza Permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia
Prof. Eugenio Gaudio

Al Presidente Ordine dei Medici Provincia di Bari
Dott. Filippo Anelli

Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Prof. Corrado Petrocelli

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza del nuovo regolamento ministeriale disciplinante le modalità di accesso alle scuole di specializzazione di Area Medica. Nota del Comitato “Pro Nuovo Concorso”

Egr. Preside,

il Comitato “Pro Nuovo Concorso” – sorto dalla spontanea aggregazione, su tutto il territorio nazionale, di studenti in medicina e aspiranti specializzandi fermamente convinti della inderogabile necessità di revisione dell’attuale modalità di accesso alle scuole di specializzazione – desidera esprimere le proprie considerazioni riguardo le tesi esposte nella sua nota, inviata all’ordine dei medici della provincia di Bari con prot. 69 del 10 Gennaio 2013, nei confronti della bozza ministeriale di nuovo regolamento per l’accesso alle specialità medico-chirurgiche.

Attualmente l’accesso alle Scuole di Specializzazione di Area Medica avviene in Italia per superamento di un concorso locale, bandito annualmente dai vari Atenei dopo emanazione di specifico Decreto Ministeriale da parte del MIUR. La commissione giudicatrice è costituita da docenti afferenti alle stesse Facoltà di Medicina e Chirurgia sedi del concorso.

La procedura concorsuale attuale, ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 marzo 2006, n. 172 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006), si articola in due prove:

- una prova scritta consistente nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, estratti da un database nazionale, di cui quaranta su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e chirurgia e venti su argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è di 60 punti e si intende superata se il candidato riporta un punteggio pari o superiore a quarantotto punti;
- una prova pratica consistente nella valutazione da parte del candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico, da effettuarsi mediante relazione scritta sintetica. La stessa sarà sostenuta dai candidati che hanno superato la prova con quesiti a risposta multipla. Il punteggio massimo attribuibile all’elaborato è di 15 punti;

- nell'attribuzione del punteggio del candidato, utile ai fini della graduatoria finale, un massimo di 25 punti deriva dalla valutazione del curriculum dell'aspirante specializzando.

In base alle vigenti disposizioni le prove scritte per l'accesso a Scuole afferenti alla stessa area di appartenenza (area medica, area chirurgica e area dei servizi) si svolgono nel medesimo giorno in tutta Italia e secondo uno schema orario modulato in maniera tale da impedire che il candidato possa partecipare al concorso per l'accesso alla medesima Scuola presso sedi diverse. La data e l'orario della seconda prova viene invece stabilita dalla commissione giudicatrice locale.

Tale concorso, così strutturato, presenta delle notevoli criticità che lo rendono ben distante dall'essere un valido ed efficiente strumento di selezione organizzato, come dovrebbe naturalmente essere, secondo modalità rispondenti ai principi di meritocrazia, assodata imparzialità e giusta valutazione delle competenze dei singoli. Se poi si procede a confrontare tale iter concorsuale con quanto previsto in altri paesi europei, contraddistinti da un sistema sanitario pari o superiore al nostro e da una più radicata e nota coscienza meritocratica nell'individuazione degli strumenti di selezione, la difformità appare lampante e imbarazzante.

Riportiamo qui di seguito quelli che a nostro avviso sono i punti di maggior criticità del concorso attuale che hanno ragionevolmente indotto il MIUR ad elaborare la nuova bozza di regolamento da Lei parzialmente, e a nostro modesto avviso ingiustamente, contestata.

- **Prove concorsuali** – Relativamente alle prove concorsuali emerge in maniera inequivocabile l'inadeguatezza delle stesse a fungere da obiettivo, imparziale e valido strumento di selezione e di accertamento delle conoscenze e competenze richieste.

Relativamente alla prima prova o "**prova scritta**", l'archivio nazionale dal quale verranno estratti i quesiti è già precedentemente noto ai candidati.

La preparazione del candidato ad una simile prova altro non è che un mero esercizio mnemonico, assolutamente non in grado di appurare l'effettiva preparazione del medico. Tali quiz, pur se di numero elevato, sono in due mesi facilmente memorizzabili da tutti i candidati con la conseguenza che quasi la totalità di chi partecipa motivatamente al concorso risponde a tutte le 60 domande in maniera corretta: si annulla così il valore discriminante e selettivo della prova.

Relativamente alla seconda prova, la cosiddetta "**prova pratica**", a nostro giudizio questa è quella che **maggiormente soffre di gravi limiti di obiettività, validità, imparzialità ed uniformità e che maggiormente può prestarsi ad interventi propensi a favorire o penalizzare determinati candidati o comunque ad inficiare l'effettiva correttezza del concorso.**

In primo luogo le tracce oggetto della prova sono elaborate dalle commissioni locali, sono diverse da candidato a candidato (configurandosi già questo come un elemento di disparità) e **sono corrette secondo parametri fortemente soggettivi in una modalità francamente troppo discrezionale, poco garantista e che ben si presta a perplessità sull'effettiva trasparenza della procedura sin dalla scelta dei quesiti ma in particolare in merito alla correzione degli elaborati.**

Malgrado tali forti ed evidenti limiti si tratta della prova che, in virtù della possibilità di assegnare a questa fino ad un massimo di 15 punti e considerato lo scarso valore discriminante della prima prova per i motivi sovraesposti, **risulta essere determinante ai fini della collocazione dei candidati in graduatoria.**

- **Valutazione del curriculum** – Il punteggio maturato dal candidato, a seguito della valutazione dei titoli e del curriculum (fino a un massimo di 25 punti), è determinato dal voto di laurea (in misura di 7 punti massimi), dalle votazioni riportate negli esami attinenti alla specialità scelta (in misura di 5 punti massimi), dalla qualità e attinenza della tesi (in misura di 7 punti massimi), dalle Attività didattiche elettive frequentate durante il corso di studi (per un massimo di 3 punti complessivi) e dalle pubblicazioni scientifiche prodotte prima della iscrizione al concorso (in misura di 3 punti massimi complessivi).

Appare evidente che il candidato, al fine di conseguire un punteggio competitivo in sede concorsuale, è sostanzialmente obbligato a maturare una scelta importante, quale quella del percorso di specializzazione, ben prima del completamento degli studi, quando è verosimile che tale decisione non sia maturata a pieno; **intraprendere, in virtù di una consapevolezza raggiunta “in ritardo” una specializzazione diversa da quella prevista durante il corso di studi, seppur teoricamente possibile, appare nella realtà poco attuabile** alla luce del notevole peso (ben 10 punti) attribuiti alla tesi di laurea e alle ADE.

Inoltre anche nella valutazione del curriculum sussiste un elevato potere discrezionale della commissione giudicatrice, non essendo stati individuati dei criteri uniformi e standardizzati tra le diverse sedi ai quali attenersi nell’attribuzione del punteggio relativo alla tesi di laurea, alle Ade e alle pubblicazioni presentate. Nell’ambito della valutazione del curriculum si può già pertanto, in maniera insindacabile, favorire o penalizzare i partecipanti al concorso.

Le criticità riportate appaiono addirittura più evidenti e intollerabili se confrontate con la stessa normativa vigente. Il diretto riferimento normativo di rango superiore e quindi vincolante del D.M. 172/2006 è infatti il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare l’art. 36, comma 1 che così dispone:

“ Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalita' delle prove, nonche' i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;*
- b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;*
- c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;*
- d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.”*

- dalla lettura del suddetto articolo si desume che eventuali interventi modificativi dell'iter concorsuale, da introdurre con semplice Decreto Ministeriale, debbano essere comunque rispettosi del carattere "locale del concorso" ma nulla è disposto in relazione al ruolo e ai precisi compiti della "commissione giudicatrice" in seno al concorso e la tipologia di graduatoria (locale o nazionale);
- a nostro avviso l'attuale "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina" introdotto dal D.M. 172/2006 risulta essere in difformità con quanto previsto dai punti alla lettera B e C del comma 1 dell'articolo 36 del D.L. 368/1999 laddove vengono espressamente previsti "parametri oggettivi" nell'attribuzione dei punteggi delle prove e del curriculum studiorum;
- nello specifico il suddetto D.M. non definisce alcun parametro oggettivo di riferimento a cui attenersi ai fini della valutazione della seconda prova per l'attribuzione del relativo punteggio ai singoli candidati. Quest'ultimo, come già evidenziato, talvolta è "predeterminato" in relazione a necessità meno nobili di "adeguamento" della graduatoria da parte della stessa commissione;
- l'individuazione e definizione di parametri oggettivi risulta essere insoddisfacente anche in merito a:
 - 1) valutazione della tesi di laurea (dalla quale derivano fino ad un massimo di 7 punti) laddove il D.M. fa riferimento ad un generico e liberamente interpretabile criterio di "attinenza/qualità in relazione alla tipologia della scuola";
 - 2) valutazione delle ADE (dalla quale derivano fino ad un massimo di 3 punti) per cui non è stabilito alcun criterio oggettivo utile all'attribuzione del punteggio se non il limite massimo di "fino a punti 1" per ciascuna attività;
 - 3) valutazione delle pubblicazioni (dalla quale derivano fino ad un massimo di 3 punti) per cui non è stabilito alcun criterio oggettivo utile all'attribuzione del punteggio se non il limite massimo di "fino a 0,5 punti" per ciascuna pubblicazione;
- ulteriore motivo di perplessità è sia la mancata definizione a livello centrale delle discipline curriculari attinenti per ciascuna tipologia di specializzazione (venendo delegata alle singole facoltà l'individuazione dei cosiddetti esami utili) così come di una tabella comparativa e di equipollenze tra i diversi corsi integrativi delle diverse facoltà.

Per quanto sopra, appare immediatamente efficace la possibilità di sostituire il D.M. 127/2006 con altro medesimo provvedimento in grado di modificare le attuali modalità di espletamento del concorso in piena o ragionevolmente maggiore osservanza del Dlgs 368/99.

Come già ampiamente argomentato dal nostro comitato presso le sedi istituzionali si configura l'opportunità di prevedere l'abolizione della seconda prova pratica con revisione della prima prova; la definizione per tipologia e la correzione dei quesiti a scelta multipla a livello centrale; la trasmissione dei quesiti in busta sigillata alle commissioni locali, quest'ultime con ruolo ridimensionato rispetto a quello attuale per evitare discrezionalità nella correzione delle prove e nella valutazione dei curricula contrastanti con la chiara volontà espressa dal legislatore nel Dlgs 368/99 riguardo la necessità di "punteggi attribuiti secondo parametri oggettivi".

In definitiva, presa visione della bozza ministeriale di modifica del regolamento disciplinante le modalità concorsuali di accesso alle scuole di Specializzazione dell'Area Medica e dei relativi pareri espressi da CUN e CNSU, esprimiamo pieno e convinto apprezzamento relativamente all'abolizione della seconda prova e alla previsione di un'unica prova d'esame, identica a livello nazionale, consistente nella risoluzione di 85 quesiti a risposta multipla e articolata in due parti, la prima vertente su argomenti caratterizzanti il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e la seconda differenziata per tipologia di specializzazione.

In relazione alle voci curriculari, utili alla definizione del punteggio finale, esprimiamo la nostra piena soddisfazione relativamente alla decisione di ridurre il peso complessivo "curriculare" da 25 punti a 15 punti e alla volontà di far riferimento a voci curriculari facilmente e celermente valutabili secondo **parametri oggettivi** come stabilito dall'articolo 36 decreto legislativo 368/99, ampiamente disatteso dall'attuale modalità concorsuale.

Ribadiamo inoltre assoluta contrarietà al mantenimento delle pubblicazioni o all'eventuale introduzione tra le voci curriculari, come invece da Lei auspicato, dell'attività professionale medica svolta a qualunque titolo nel periodo ricompreso tra le date di acquisizione dell'abilitazione e la domanda di accesso al concorso.

Tale opposizione nasce innanzitutto dalla constatazione che la valutazione delle pubblicazioni è rimessa alla piena discrezionalità della commissione giudicatrice senza che siano mai stati specificati criteri di riferimento (ad es.: **considerare solo pubblicazioni in lingua inglese, in riviste indicizzate su PubMed e con Impact factor superiore ad una determinata soglia**). In secondo luogo, dalla esperienza di studenti in Medicina e Chirurgia e aspiranti specializzandi della maggioranza dei componenti di suddetto comitato, emerge in maniera inequivocabile che la possibilità stessa di partecipare ad un lavoro destinato alla pubblicazione è soggetta a variabili generalmente non dipendenti dall'impegno, dal merito e dalla volontà del singolo candidato;

Quanto ad una eventuale valutazione, in sede di concorso, di una non meglio specificata "attività professionale medica" o di "internato presso reparti universitari" ci chiediamo tra l'altro quali possano essere i criteri oggettivi adottabili e come tale attività si possa conciliare con la necessità di utilizzare "parametri oggettivi" chiaramente espressa dal legislatore nel D.l. 368/99. A nostro avviso l'attività medica professionale e il tirocinio pratico presso TUTTI i reparti, e non limitatamente allo specifico reparto di interesse, vanno seriamente incentivati nel corso del triennio clinico indipendentemente da una loro eventuale valutazione in sede di concorso per l'accesso alla scuola di specialità considerato che, per i motivi ampiamente esposti, non possono rientrare tra i criteri utili alla selezione dei candidati.

Riprendendo dunque quanto da Lei affermato, a nostro avviso costituisce una ben più grave lesione della dignità della professione medica - e ancora prima, della dignità della persona - un concorso, come quello attuale, indubbiamente poco meritocratico e profondamente suscettibile di interventi, da parte delle commissioni, atti a favorire o penalizzare determinati candidati utilizzando la discrezionalità consentita nella correzione della seconda prova e nella valutazioni di alcune voci curriculari, in primis proprio le pubblicazioni.

Auspichiamo con la presente di aver suggerito a Lei e a tutta la comunità medica accademica un importante motivo di riflessione riguardo la validità e la bontà delle intenzioni del MIUR (già ratificate dal parere favorevole espresso da CUN e CNSU) e sull'importanza, dunque, di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di sostenere e non piuttosto ostacolare l'iter di approvazione del nuovo regolamento di ammissione alle scuole di specializzazione di Area Medica.

Distinti Saluti,

COMITATO PRO NUOVO CONCORSO